



ASSOCIAZIONE INQUIETI MA LIETI

Assemblea Straordinaria del 19.03.2023

In data 19 marzo 2023, alle ore 18.00, in Sassari, presso la sede della associazione si sono riuniti:

Mazzoni Valeria , nata a Calangianus il 25 novembre 1967, residente a Sassari, Via Bogino 23/E,
codice fiscale: MZZVLR67S65B378N;

Carboni Gianluca, nato a Sassari il 22 Novembre 1968, residente a Sassari, Via Bogino 23/E,
codice fiscale: CRBGLC68S22I452Z;

Virgilio Patrizia, nata a Sassari, il 26 novembre 1966, residente a Sassari, Via Francesco Ciusa n. 7,
codice fiscale : VRGPRZ66S66I452P;

Sini Francesco, nato a Sassari il 25 settembre 1962, residente a Sassari, Via Francesco Ciusa n. 7,
codice fiscale : SNIFNC62P25I452D;

Pillittu Maria Grazia, nata a Sassari il 01 maggio 1966, residente a Sassari, Via 24 Maggio n. 16,
codice fiscale : PLLMGR66E41I452T;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **MODIFICA STATUTO**
- **VARIE ED EVENTUALI**

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Patrizia Virgilio e funge da segretario il Sig. Carboni Gianluca.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i soci dichiara la stessa atto a deliberare sugli argomenti posti l'ordine del giorno.

Il presidente prende la parola e fa presente che i competenti uffici regionali, esaminata l'istanza di iscrizione al Registro delle Associazioni di Volontariato a suo tempo inoltrata, hanno comunicato che si rende necessario apportare allo Statuto le modifiche ed integrazioni che di seguito si riassumono:

- Art. 7 - Anche i soci minorenni hanno diritto di voto quindi deve essere eliminata la frase "*ad eccezione dei soci minorenni*".
- Art. 4 - Riordino delle attività di interesse generale.

Dopo ampia discussione sulle modifiche necessarie su proposte, avendo esaurientemente soddisfatto le domande poste dai presenti, l'assemblea straordinaria

delibera

all'unanimità dei presenti, nessun voto contrario, nessun astenuto, con scrutinio palese per alzata di mano, le modifiche così come proposte dal consiglio direttivo, assumendo come definitivo il nuovo statuto allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Alle ore 18,25 non essendovi altri argomenti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea.

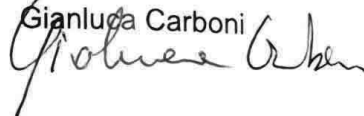
IL PRESIDENTE

Patrizia Virgilio



IL SEGRETARIO

Gianluca Carboni



REGISTRATO A SASSARI

il 20/03/2023 al. n. 468 Serie 3

Esatte Euro ESENTI

firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emanuele Sardo



STATUTO "INQUIETI MA LIETI"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) - E' costituita l'Associazione denominata "INQUIETI MA LIETI" , d'ora in avanti "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione Ente del Terzo Settore (ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "INQUIETI MA LIETI - Ente del Terzo Settore ", in sigla denominata "INQUIETI MA LIETI - ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS."

ART. 2) - L'Associazione ha sede legale a Sassari, Viale Dante n. 2, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) - L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 4) - L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017. In particolare L'associazione intende svolgere la propria attività nei confronti degli associati, dei loro familiari e dei terzi in genere, nei seguenti ambiti:

- a) - Centro di ascolto rivolto a persone in situazioni momentanee di disagio;
 - Laboratori di counseling in ambito personale, familiare;
 - Workshop sul benessere psicofisico della persona;
 - Corsi di life coaching;
 - Corsi ed eventi di formazione e sensibilizzazione sulla povertà educativa e sulle più attuali forme di disagio giovanile.
 - Convegni sull'educazione genitoriale;
 - Corsi di preparazione per volontari, animatori ed educatori.
 - Convegni sull'educazione genitoriale
- i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del citato D.Lgs N. 117/2017 tramite:

- Organizzazione e produzione di eventi musicali, teatrali, culturali inerenti tematiche sociali legate all'educazione e al disagio;
- Produzioni editoriali (libri, pubblicazioni, etc.), di tipo cartaceo e mediante supporto digitale;

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, quali, iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, pubblicazioni, libri, materiale multimediale, feste e sottoscrizioni anche a premi, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art 7 DEL CTS.

SOCI

ART. 5) - L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 6) - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) - Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) - Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. L'esito della delibera dovrà essere comunicato entro 30 giorni dalla delibera all'interessato. In caso di rigetto, che deve essere motivato, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) - I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal

Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) - Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
- Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) - Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) - L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione dei conti;
- d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- g. deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione;
 - h. deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto associativo;
- La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, entro gli otto giorni precedenti la data prevista per l'adunanza, in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. L'assemblea è regolarmente costituita, in assenza di convocazione, qualora sia presente l'intera compagine sociale.

ART. 13) - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga

opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti (ove esistente).

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14) - Per la validità delle deliberazioni assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; L'Assemblea ordinaria e straordinaria, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

ART. 16) - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) - Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta all'anno per approvare il Rendiconto o Bilancio dell'anno precedente.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei

casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Si considera validamente costituito il Consiglio direttivo qualora, in assenza di convocazione scritta, siano presenti tutti i componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) - Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, si cura del buon andamento amministrativo dell'Associazione nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) - Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) - Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra persone non socie. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: - controlla l'amministrazione dell'Associazione; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio. Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi in riferimento alle attività di cui

all'art. 4;

h. entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 6 del CTS e della raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci dell'Associazione e il Registro dei volontari. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) - Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) - Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) - Lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

*Il Presidente
Tobias Vignolo*

*Il Segretario
Giovanna Orban*